

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1274

(Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEGNI, FRANCESCHINI FRANCESCO, D'AMBROSIO, SAVIO EMANUELA, GUARIENTO, SCALIA VITO, PITZALIS, PETRUCCI, VISCHIA, DAL CANTON MARIA PIA, GOTELLI ANGELA, TRABUCCHI, FERRERI PIETRO, BADALONI MARIA, MALAGUGINI

Annunziata il 25 novembre 1954

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 7 decimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nei concorsi generali indetti con decreto ministeriale 27 aprile 1951 recentemente espletati, alcuni dei posti messi a concorso non sono stati ricoperti per mancanza di candidati che avessero raggiunta la idoneità nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni. L'inconveniente, per quanto dovuto alla applicazione della legge in vigore 2 agosto 1952, n. 1132, e tabella allegata, non può essere considerato che di ordine particolare e transitorio; tuttavia deve porsi riparo nell'interesse della scuola che ha l'esigenza di coprire al più presto, con titolari, i posti che si è ritenuto dover mettere a concorso. Per ovviare al suddetto inconveniente è stato predisposta la presente proposta di legge con la quale si assicura il totale conferimento dei posti messi a concorso con lo scorrimento

della graduatoria, conferendo i posti anche a coloro i quali nei concorsi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70/100 con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

Un motivo di giustizia impone che coloro i quali hanno partecipato ai concorsi banditi nel 1951, non riuscendo vincitori ma conseguendo l'idoneità o l'abilitazione, possano produrre i conseguiti titoli nel nuovo concorso bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1953. È pertanto disposto con l'articolo 2 che il Ministero sia autorizzato a consentire ai detti candidati la presentazione di titoli conseguiti nel precedente concorso, che si è concluso dopo la chiusura dei termini del concorso bandito con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi generali a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con decreto ministeriale 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70/100, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70/100 con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

ART. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a consentire che i candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953, presentino i titoli conseguiti nei concorsi indetti con decreto ministeriale 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132.